



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

N. 35 DEL 30/7/12

REVOCA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 2012/VA-3 DEL 29.6.2012 A CARICO DELLA SOCIETA' GROUPE SEB ITALIA SPA.

Il Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001, così come modificato con deliberazioni n. 11 del 10.6.2010 e n. 20 del 30.11.2011;

vista la legge 24.11.1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale;

vista la legge 7.8.1990, n. 241;

visto il d.p.r. 29.7.1982, n. 571;

visto il d.lgs. 6.11.2007, n. 194;

visto il verbale di accertamento n. 2012/va-3 emesso da questa Camera di Commercio il 29 giugno 2012, in cui i verbalizzanti Galli Maurizio e Valle Giampiero, dipendenti di questa Camera di Commercio, avevano accertato quanto segue:

- in data 26/10/2011 a seguito di un sopralluogo presso la ditta Baretta Enrico con sede in via Roma 27 Pavia (PV), erano stati prelevati campioni del seguente prodotto: ferro da stiro – marca Rowenta – modello Rowenta – dx1300, importato dall'impresa Groupe Seb Italia s.p.a. con sede legale in via Montefeltro 4 - Milano;
- in data 25/06/2012 era pervenuta la relazione n. 616/2012 contenente i rapporti di prova da parte dell'Istituto di Ricerche e Collaudo M. Masini S.r.l. con sede in Milano, i quali evidenziavano la non conformità della documentazione tecnica ai principi generali in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 194/2007;
- quanto sopra costituisce violazione dell'art. 15, comma 3 del d.lgs. 194/2007, per aver posto in vendita materiale elettrico non conforme alle norme in materia di compatibilità elettromagnetica;

preso atto che la responsabilità della violazione era stata attribuita al Signor Cau Stefano in qualità di amministratore delegato della citata società Groupe Seb Italia spa;

rilevato che tale violazione è stata notificata all'interessato, specificando la facoltà di pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981, nella misura ridotta di € 4.000,00 pagabili entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

visto lo scritto difensivo pervenuto il 24.7.2012 (in atti prot. CCIAA 13228) dall'Avv. Raffaella Arista, legale della stessa società, in cui si chiede l'annullamento del verbale in questione, evidenziando che l'Istituto Masini ha rettificato il rapporto di analisi, mettendo in luce la conformità del prodotto alle Direttive comunitarie vigenti;



vista la nota pervenuta dall'Istituto Masini in data 26.7.2012 (in atti prot. CCIAA n. 13550/2012), in cui – a conferma di quanto esposto nel citato scritto difensivo – viene trasmessa la nuova relazione n. 1070/2012, che annulla e sostituisce la precedente n. 616/2012, rimarcando - quale esito delle prove effettuate dal laboratorio – la conformità del prodotto alla vigente normativa;

considerato il pubblico interesse alla revoca del verbale di accertamento, al fine di evitare ulteriori inutili aggravii derivanti dall'instaurazione di un procedimento sanzionatorio basato su presupposti erronei, costituiti nella fattispecie dall'assenza dell'illecito amministrativo contestato,

d e t e r m i n a

di revocare il verbale di accertamento citato in premessa a carico dell'impresa Groupe Seb Italia s.p.a., con sede legale in via Montefeltro 4 - Milano.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Cinzia Bargelli

VISTO CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 NON HA RILEVANZA CONTABILE
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CONTI DI BUDGET
DATA, 31/7/12
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Prega)